




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1521

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»

N. 68 – 5 marzo 2025



CAMERA DEI DEPUTATI

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1521

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»

N. 68 – 5 marzo 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
PRINCIPI E FINALITÀ	- 3 -
ARTICOLO 2	- 4 -
ANAGRAFE DIGITALE DEGLI ISTITUTI, DEI LUOGHI DELLA CULTURA E DEI BENI CULTURALI DI APPARTENENZA PUBBLICA E ALBO DIGITALE DELLA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE	- 4 -
ARTICOLO 3	- 7 -
STRATEGIA NAZIONALE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI “ITALIA IN SCENA”	- 7 -
ARTICOLO 4	- 9 -
ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PRESTITI D’ARTE NONCHÉ DI COMPETITIVITÀ DEL MERCATO DELL’ARTE E DEL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE	- 9 -
ARTICOLO 4-BIS	- 12 -
CIRCOLAZIONE TEMPORANEA DELLE OPERE STATALI NON ESPOSTE AL PUBBLICO	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1521
Titolo:	Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Mollicone (FDI)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni di modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del gennaio 2004, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».

È oggetto della presente Nota il testo del provvedimento, quale risultante dalle modifiche introdotte dalla VII Commissione (Cultura), nel corso dell'esame in sede referente, e trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il testo originario del provvedimento e gli emendamenti approvati in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Principi e finalità

Le norme prevedono che il presente provvedimento, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisca l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse

generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono che il provvedimento in esame favorisca l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che il carattere programmatico delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 2

Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e albo digitale della sussidiarietà orizzontale

Le norme inseriscono gli articoli 121-*bis* e 121-*ter* al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Principi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

In particolare, l'articolo 121-*bis* prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, che censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché di monitorarne la gestione e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà (comma 1, *cpv.* articolo 121-*bis*, commi 1-3).

I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno i seguenti:

- a) la natura del bene;
- b) la forma di gestione diretta o indiretta;
b-*bis*) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione d'interesse a forme di gestione indiretta;
- c) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;

d) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione;

d-*bis*) i dati relativi agli immobili in disuso non utilizzati, presenti nel territorio di competenza, specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.

Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati gli istituti e i luoghi della cultura pubblici¹, nonché le amministrazioni pubbliche, che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali (comma 1, *cpv.* articolo 121-*bis*, comma 4).

Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali (comma 1, *cpv.* articolo 121-*bis*, comma 5).

Viene altresì inserito, nel citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'articolo 121-*ter*, che prevede l'istituzione, in apposita sezione della suddetta Anagrafe, dell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione dei predetti beni, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio² (comma 1, *cpv.* articolo 121-*ter*, commi 1 e 2).

I requisiti dei candidati, le forme, le modalità della domanda e le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura. In ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento (comma 1, *cpv.* articolo 121-*ter*, commi 3 e 4).

¹ Di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali).

² L'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulino accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o sub-regionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, che censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati gli istituti e i luoghi della cultura pubblici, nonché le amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali. Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.

In un'apposita sezione della suddetta Anagrafe, viene altresì istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, che censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica. I requisiti dei candidati, le forme, le modalità della domanda e le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo, gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione in esso, nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura. In ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento.

Al riguardo, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili nuovi o maggiori oneri derivanti dalle norme in esame. In particolare, tali oneri appaiono riferibili all'istituzione dell'Anagrafe digitale e, in apposita sezione di quest'ultima, dell'albo, sia in relazione all'esigenza di dovere procedere al rafforzamento delle dotazioni informatiche delle amministrazioni interessate – anche considerando la necessità di garantire l'integrazione e l'interoperabilità dell'Anagrafe digitale con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali – sia con riferimento alla gestione ordinaria dei suddetti strumenti da parte del Ministero della cultura e delle amministrazioni pubbliche che, avendo la proprietà o la disponibilità di beni culturali, sono tenute alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati.

ARTICOLO 3

Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali “Italia in scena”

Le norme prevedono che, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, di cui al precedente articolo 2, il Ministro della cultura definisca a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena», ispirata ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché ai seguenti criteri specifici:

a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;

b) promozione della partecipazione di soggetti privati alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione, anche con riferimento a forme speciali di partenariato di cui agli articoli 89, comma 17, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e 134, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

L'articolo 89, comma 17, del decreto legislativo n. 117 del 2017 prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possano attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

L'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possano, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del *partner* privato.

c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione sopra indicate alla lettera b) abbia avuto esito non congruo;

d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale anche digitale quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;

e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari (comma 2).

Ai fini dell'attuazione delle sopra descritte disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, il Ministro della cultura definisca a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena».

Oltre che ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la suddetta strategia è ispirata, tra l'altro, ai seguenti criteri specifici:

- garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica;
- promozione della partecipazione di soggetti privati alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato;
- previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione abbia avuto esito non congruo;
- realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale anche digitale;
- definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.

Ai fini dell'attuazione di tali disposizioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Al riguardo, pur considerando che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto, appare comunque opportuno acquisire elementi di informazione in merito ai parametri utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, si ricorda che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027. Si segnala, inoltre, che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta allo stato una disponibilità di competenza di 40.414.403 euro per l'anno 2025.

Al riguardo, nel rilevare preliminarmente l'opportunità di precisare che la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 autorizzata dal comma 2 dell'articolo 3 ha carattere annuo, si segnala l'esigenza che il Governo, da un lato, confermi la sussistenza, nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili, delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per ciascuna delle annualità interessate dalla riduzione, che si collocano anche oltre il triennio considerato dal vigente bilancio di previsione dello Stato, e, dall'altro, assicuri che il predetto utilizzo non sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 4

Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale

Le norme intervengono sull'articolo 48, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione per il prestito per mostre e esposizioni di beni culturali appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, prevedendo che tale autorizzazione sia rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta [comma 1, lettera *a*)]. Viene contestualmente inserito un comma aggiuntivo, il 5-*bis*, al medesimo articolo 48, che prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscano la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi dell'articolo in esame [comma 1, lettera *b*)]. Un'ulteriore modifica al comma 6 del medesimo articolo 48 chiarisce che le fiere e le esposizioni temporanee di arte sono incluse tra le iniziative di cui il Ministero della cultura ha facoltà di dichiarare il rilevante interesse culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale [comma 1, lettera *b-bis*)].

In materia di assicurazioni, si ricorda che il modificato articolo 48, al comma 4, prevede che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. Il successivo comma 5 stabilisce che per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze³. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 183 del Codice dei beni culturali (Disposizioni finali) prevede, infine, che garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che, in caso di escussione di dette garanzie, il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

Le norme chiariscono che la validità temporale delle dichiarazioni con le quali gli interessati comprovano all'ufficio di esportazione, ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 65 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che le cose da trasferire all'estero non richiedono la previa autorizzazione ministeriale, è determinata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁴, ossia ha la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (comma 2). Viene inoltre chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del predetto Codice, in materia di attestato di libera circolazione delle cose per le quali è necessaria l'autorizzazione, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto modificato, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia (comma 3).

Le norme, infine, demandano a un decreto ministeriale la definizione di criteri, limiti e importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei musei (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 48 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedono che

³ Tale decreto è stato emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali il 9 febbraio 2005 (Procedure, modalità e condizioni per l'assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi, derivanti dal prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2005, n. 78.

⁴ L'articolo 48 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa reca disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

l'autorizzazione per il prestito di beni culturali dello Stato per mostre e esposizioni sia rilasciata entro tre mesi dalla data della richiesta [comma 1, lettera *a*]) e che per le polizze riferite a tali beni l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato garantiscano la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo [comma 1, lettera *b*]). Le norme chiariscono, inoltre, che le fiere e le esposizioni temporanee di arte possono essere dichiarate dal Ministro di rilevante interesse culturale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali [comma 1, lettera *b-bis*]). In materia di libera circolazione dei beni culturali, le norme disciplinano il periodo di validità temporale delle dichiarazioni volte a comprovare che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione ministeriale (comma 2) e stabiliscono che per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia (comma 3). Le norme, infine, demandano a un decreto ministeriale la definizione di criteri, limiti e importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per i componenti dei consigli di amministrazione dei musei (comma 4).

In merito alle disposizioni di cui al comma 1, andrebbe acquisita conferma, da parte del Governo, che il termine di tre mesi ivi previsto per il rilascio delle autorizzazioni sia attuabile dal competente Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, andrebbe acquisita conferma che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa adempiere al ruolo di garanzia attribuitole dalla norma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tale Autorità rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Appare altresì necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'inclusione delle fiere e delle esposizioni temporanee di arte tra le iniziative di cui il Ministero della cultura può dichiarare il rilevante interesse culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in materia di circolazione dei beni culturali, non vi sono invece osservazioni da formulare, in ragione del loro carattere ordinamentale.

In merito al decreto ministeriale recante la disciplina di compensi ed altri emolumenti per i componenti dei consigli di amministrazione dei musei, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si dovrebbe infine valutare l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria volta a precisare che tale decreto opererà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 4-*bis*

Circolazione temporanea delle opere statali non esposte al pubblico

Le norme demandano a un decreto del Ministero della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'istituzione di un elenco, da aggiornare ogni 24 mesi, di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative (comma 1).

Viene inoltre previsto che i comuni italiani possano richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1, facendosi carico di tutte le spese (comma 2).

La richiesta è subordinata ai seguenti criteri:

- a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;
- b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici, sportivi già presenti sul territorio di riferimento;
- c) disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire tutti i requisiti necessari alla conservazione e custodia dell'opera d'arte.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame demandano a un decreto ministeriale l'istituzione di un elenco, aggiornato ogni 24 mesi, di opere appartenenti ai musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul territorio nazionale in quanto prive di criticità conservative (comma 1). Viene previsto che i comuni italiani, in possesso di taluni requisiti, possano richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco, facendosi carico di tutte le spese (comma 2).

In proposito, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero possa provvedere alla compilazione e al successivo aggiornamento

periodico dell'elenco, in particolare verificando l'effettiva assenza di criticità conservative delle opere inserite, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Con riguardo agli interventi che i Comuni possono attivare, non si hanno invece osservazioni da formulare, stante il loro carattere meramente discrezionale ed eventuale.